REGOLAMENTO (CEE) N. 130/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1993

recante apertura della distillazione di vino da tavola prevista all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 per la campagna 1992/1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/92 [2], in particolare l'articolo 41, paragrafi 7 e 10, l'articolo 47, paragrafo 3 e l'articolo 81,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2181/91 [4], ha stabilito le modalità delle distillazioni volontarie previste agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87; che il regolamento (CEE) n. 2209/91 [5], ha fissato i prezzi, gli aiuti ed altri elementi applicabili per la campagna 1992/1993;

considerando che il regolamento (CEE) n. 822/87 prevede, all'articolo 41, paragrafo 1, che nelle campagne durante le quali è decisa la distillazione di cui all'articolo 39, deve essere aperta contemporaneamente all'entrata in vigore di tale misura una distillazione di sostegno;

considerando che il regolamento (CEE) n. 129/93 della Commissione [6] ha deciso l'attuazione per la campagna 1992/1993 della distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87; che è quindi necessario aprire la distillazione prevista all'articolo 41, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che, tenuto conto dell'azione di risanamento del mercato prevista grazie all'applicazione, durante detta campagna, della misura di distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, è opportuno limitare l'applicazione della misura unicamente alle regioni dove è aperta la distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, nonché limitare a 6,2 milioni di hl il quantitativo globale di vino da tavola che può essere distillato nel quadro della distillazione di sostegno; che è altresì opportuno che il quantitativo totale di vino da tavola per il quale ciascun produttore può presentare uno o più contratti o dichiarazioni di consegna all'approvazione dell'organismo d'intervento sia limitato ad un'adeguata percentuale del quantitativo di vino da tavola da esso prodotto nel corso della campagna 1992/1993;

considerando che le considerevoli differenze di resa per ettaro constatate nelle regioni di produzione, delimitate in funzione della distillazione obbligatoria dal regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3699/92 [8], rischiano di far concentrare l'azione di sostegno del mercato in un'unica regione, in considerazione del meccanismo di ripartizione del volume complessivo tra i produttori adottato; che, perché la misura possa avere un'efficacia ripartita in modo equilibrato, occorre stabilire i volumi massimi per regione che non possono essere superati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Una distillazione ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 è aperta per la campagna 1992/1993 per tutti i vini da tavola ricavati da uve provenienti dalle regioni di produzione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 441/88 soggette alla distillazione obbligatoria per la campagna 1992/1993 nei limiti di 6,2 milioni di hl.

Questo quantitativo è ripartito fra le regioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 441/88 come segue:

— regione 1:	50 000 hl
— regione 3:	400 000 hl
— regione 4:	3 550 000 hl
— regione 5:	100 000 hl
— regione 6:	2 000 000 hl
— regione 7:	100 000 hl

Articolo 2

Il quantitativo totale di vino da tavola per il quale ciascun produttore può concludere uno o più contratti, non può superare 20 hl per ettaro di superficie coltivata per la produzione di vino da tavola.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 27.
(3) GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 88.
(4) GU n. L 202 del 25. 7. 1991, pag. 16.
(5) GU n. L 203 del 26. 7. 1991, pag. 31.
(6) Vedi pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale.
(7) GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15.
(8) GU n. L 374 del 22. 12. 1992, pag. 54.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione